

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 I comma n. 3 e 4 c.p.c., nonché art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa o insufficiente su fatti decisivi del giudizio.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

Si chiede alla Suprema Corte se la sentenza n. 4361 della corte di appello di Napoli ha realizzato una violazione dell'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. nella parte in cui si discosta dalle conclusioni e dalle motivazioni del CTU in assenza di contestazioni delle altre parti, omettendo di motivare adeguatamente tale dissenso, astenendosi dall'addurre elementi di contenuto scientifico altrettanto validi rispetto a quelli adottati dal CTU ed astenendosi, nel motivare il proprio contrario avviso, dall'evidenziare eventuali vizi logici insiti nel ragionamento del CTU.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o mancata applicazione degli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e dell'art. 3 della Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea approvata dal Consiglio europeo il 7.12.2000), dell'art. 1218, 1176, 2230 e 2236 c.c., nonché dell'art. 33 della legge 833/78 in relazione all'art. 360 I comma n. 3 c.p.c..

Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto che segue:

Si chiede alla suprema corte se la corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 4361/08, ha realizzato una violazione e/o mancata applicazione (delle norme indicate) nella parte in cui ritiene lecito e legittimo che il sig. A.C. sia stato sottoposto ad un intervento chirurgico di "fistulectomia perianale" che ha comportato una incompetenza fecale cronica, in presenza di un consenso informato prestato per "drenaggio ascesso perianale" che non prevede particolari rischi e complicanze e in ogni caso non contempla la possibilità che si verifichi una incontinenza fecale come è accaduto nel caso de quo.

Con il terzo motivo, si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo si conclude con la seguente sintesi espositiva (correttamente formulata ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.):

Si chiede alla corte suprema se la sentenza n. 4361 della corte di appello di Napoli è contraddittoria nella parte in cui sostiene che è legittimo il comportamento dei sanitari dell'ospedale Cardarelli di Napoli che, dopo aver individuato con una fistolografia la presenza di una fistola perianale, hanno fatto sottoscrivere ad A. un consenso informato per drenaggio ascesso perianale operandolo di fistolectomia perianale, aggiungendo la sentenza che tale drenaggio "implicava all'occorrenza la rimozione della fistola come causa e complicanza (ulteriore contraddizione logicosemantica) dell'ascesso: d'altra parte la diagnosi precisa fu eseguita in sede di intervento chirurgico".

I motivi (che possono essere esaminati congiuntamente, attese la intrinseca connessione logico-giuridica) sono, nel loro complesso, fondati.

Gravemente carente appare, difatti, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, pur discostandosi dalle conclusioni raggiunte dal CTD, ritiene, invero apoditticamente, "estendersi" ad un intervento diverso (e dalle diverse, possibili conseguenze) la manifestazione di Consenso prestata dal paziente a quello invece previsto, opinando, del tutto immotivatamente (ed immotivatamente sostituendo il proprio convincimento alle considerazioni espresse su base scientifiche dal perito d'ufficio), che la diversa operazione - ed i ben diversi rischi ad essa sottesi potessero ritenersi "ricompresi" nell'iniziale informazione (e ciò è a dirsi a prescindere dal criterio di riparto dell'onere probatorio così come predicato al folio 7, righe III/VI della sentenza oggi impugnata, anch'esso oggetto di error iuris da parte del giudice territoriale - vertendosi in tema di responsabilità da contatto sociale - ma non esplicitamente censurato in questa sede).

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente rinvio del procedimento alla corte di appello di Napoli, che provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Napoli in diversa composizione.